

REPUBBLICA ITALIANA
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
CONTRATTO

TRA

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA, nel prosieguo “FONDAZIONE”, codice fiscale 97503840585, partita IVA 10110821005, con sede in Roma Viale Oxford 81, in persona del Legale Rappresentante Direttore Generale Tiziana Frittelli;

E

SIRIO S.P.A., nel prosieguo “GESTORE”, codice fiscale 04142890377, partita IVA 01334800396, con sede in Fornace Zarattini (RA) Via Filippo Re 43/45, in persona del Legale Rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefania Atzori;

PER

l’affidamento, mediante concessione in uso di appositi locali, del servizio di gestione di n. 2 bar situati all’interno della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - CIG 4933607D47.

L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di luglio, presso la Direzione Amministrativa della Fondazione, innanzi a me Giorgia Levante, Funzionario Amministrativo, Ufficiale Rogante delegato con delibera n. 645 del 04/09/2014 a redigere e ricevere a tutti gli effetti di legge i contratti della Fondazione, sono personalmente comparsi:

- Tiziana Frittelli, nata a Canino (VT) il 03/07/1960, nella sua qualità di Direttore Generale della Fondazione, presso la cui sede per la carica ed agli effetti del presente contratto è domiciliato, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione D.G. di aggiudicazione n. 319 del 03/06/2015, ed è persona a me nota;

- Stefania Atzori, nata a Bologna il 03/01/1971, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gestore, come risulta da Visura Ordinaria C.C.I.A.A. di Ravenna, personalmente identificato mediante documento di identità Carta d’Identità n. AR8117183 rilasciato da Comune di Imola il 19/03/2010 con validità fino al 18/03/2020;

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale Rogante, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, in virtù della facoltà consentita dal disposto dell’art. 48 della vigente legge notarile n. 89 del 16.12.1913 e s.m.i.;

PREMESSO

- che con Deliberazione D.G. n. 79 del 15/02/2013 veniva indetta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., procedura aperta per l’affidamento, mediante concessione in uso di appositi locali, del servizio di gestione di n. 2 bar situati all’interno della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - CIG 4933607D47;

- che con Deliberazione D.G. n. 784 del 21/11/2014, in esito alla procedura di gara, veniva disposta

l'aggiudicazione in favore di altro operatore economico;

- che ad esito negativo delle verifiche condotte ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006 nei confronti dell'aggiudicatario, con successiva Deliberazione D.G. n. 319 del 03/06/2015 veniva revocata l'aggiudicazione ex D.D.G. n. 784 del 21/11/2014 e per l'effetto aggiudicata la procedura di gara al Gestore quale secondo graduato;
- che la Fondazione procede alla stipula del presente contratto in esecuzione della Sentenza TAR Lazio Sez. III Quater n. 6429/2016 di rigetto del ricorso n. 9302/2015 per l'annullamento della Deliberazione D.G. n. 319/2015 proposto dall'operatore economico precedente aggiudicatario;
- che è stato accertato il possesso, in capo al Gestore, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., attestati in sede di gara mediante dichiarazioni sostitutive, ed acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- che ai sensi dell'art. 14 del Disciplinare di gara, il Gestore ha prestato cauzione definitiva per un importo di € 93.900,00 (novantatremilanovecento/00), pari ad un decimo dell'importo complessivo del contratto ridotto del cinquanta per cento ai sensi dell'art. 113, comma 1 ultimo periodo, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante polizza fideiussoria assicurativa n. DE0620742, rilasciata da Atradius Credit Insurance N.V. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con decorrenza dal 01/08/2016 e scadenza 01/02/2023;
- che ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Oneri il Gestore ha prodotto polizza assicurativa RCT/RCO n. 0035402, stipulata con Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con massimali non inferiori a quanto ivi stabilito;
- che il Gestore ha dichiarato di avere preso integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Oneri e nei documenti ed allegati ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna;
- che il Gestore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli richiamati all'art. 23 del presente contratto.

*TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE*

Articolo 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il Capitolato Speciale d'Oneri con i relativi allegati, l'Offerta/Documentazione Tecnica e tutti i documenti/elaborati che la compongono, l'Offerta Economica, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

2. L'esecuzione del servizio oggetto del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dai regolamenti e dagli altri atti sostanzialmente normativi della Fondazione, ovvero dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e ri-assunti dalla Fondazione in attuazione della D.D.G. n. 1/2008;
- b) dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia contrattuale e di appalti pubblici;
- c) dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prodotti dalla Fondazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Gestore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Gestore ed accettate dalla Fondazione.

4. Le clausole del contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente.

Articolo 2 – Oggetto e valore del contratto

1. Con la stipula del contratto il Gestore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire il servizio di gestione di n. 2 bar situati all'interno della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata consistente nelle attività/prestazioni di preparazione e somministrazione al pubblico di prodotti alimentari, fornitura e installazione delle attrezzature e degli arredi utili all'esecuzione del servizio, installazione, gestione e manutenzione dei distributori automatici, dotazione del materiale di consumo necessario, espletamento delle manutenzioni e delle pulizie. Il servizio comprende tutti i lavori, opere, servizi e prestazioni indicati nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Oneri e relativi allegati, nell'Offerta/Documentazione Tecnica ove migliorative.

2. Le parti danno atto che il valore del contratto è complessivamente pari ad € 1.878.000,00 (unmilioneottocentotrentottomila/00) Iva esclusa, corrispondente al corrispettivo annuale di gestione offerto ed oggetto di aggiudicazione, al netto degli aggiornamenti previsti all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Oneri per gli anni successivi al primo, moltiplicato per i 6 (sei) anni di vigenza contrattuale.

Articolo 3 – Durata del contratto

1. Il contratto ha durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di consegna dei locali destinati all'esercizio, risultante da apposito verbale sottoscritto tra le parti.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 6 del Disciplinare di gara, il Gestore si impegna ad avviare l'esercizio esclusivamente a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Fondazione all'esito positivo del collaudo delle opere, che viene effettuato per il tramite di funzionari incaricati dalla Fondazione medesima, ed entro il termine indicato dalla stessa Fondazione.

3. La Fondazione ha la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio anche dopo la scadenza del

termine per il tempo strettamente necessario alla conclusione di nuova procedura di gara, ivi compreso l'espletamento di gare regionali centralizzate, qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere un nuovo procedimento. Durante tale periodo il Gestore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento alle medesime condizioni e modalità convenute nel contratto senza che per questo possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 4 – Concessione in uso dei locali destinati all'esercizio

1. Per l'esecuzione del Servizio la Fondazione concede in uso al Gestore locali interni siti a Quota ± 0.00 (piano terra), rispettivamente Quadrante 1 per il Bar della Piastra e Quadrante 6 per il Bar della Torre 6, individuati nelle planimetrie Allegati 1 e 2 del Capitolato Speciale d'Oneri. I locali, con annessi spazi destinati a servizi di supporto all'attività, sono concessi in uso al Gestore nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano sia dal punto di vista della sistemazione ambientale che della consistenza patrimoniale, mediante consegna da formalizzarsi con apposito verbale sottoscritto tra le parti.
2. Dalla data di consegna dei locali, liberi da ogni bene del gestore cessante, decorre il termine per l'ultimazione di tutti i lavori e forniture necessari all'avvio dell'esercizio dei n. 2 bar. A tal fine il Gestore è tenuto al rispetto del cronoprogramma per la messa in funzione dei n. 2 bar indicato nel Progetto tecnico presentato in sede di gara, salvo cause di forza maggiore non imputabili al Gestore medesimo. In ogni caso non potrà superarsi il termine indicato dall'art. 4 del Disciplinare di gara di 90 (novanta) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.
3. Resta fermo che l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dei bar dovrà essere organizzata in modo tale da garantire che, alternativamente, almeno uno dei due sia operativo e garantisca la somministrazione al pubblico di prodotti alimentari.
4. Al termine del presente contratto, a scadenza del medesimo o per qualsiasi causa intervenuto, il Gestore si impegna a riconsegnare i locali asportando arredamento, attrezzature, scorte e quant'altro di sua proprietà, salvo diversi accordi con la Fondazione e/o il gestore subentrante. Il verbale di riconsegna, redatto in contraddittorio tra le parti, è descrittivo dello stato di fatto e di diritto dei locali. Eventuali danni riscontrati in sede di riconsegna imputabili direttamente o indirettamente a imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque a scorretto o negligente comportamento del Gestore – fatta salva la normale usura – formano oggetto di valutazione economica ai fini del relativo indennizzo. La Fondazione, valutata l'entità del danno economico cagionato, addebiterà i relativi importi al Gestore mediante formale contestazione e previa valutazione delle relative controdeduzioni.
5. La Fondazione può, per comprovate proprie esigenze di servizio pubblico, apportare modificazioni ai locali o sostituirli in tutto o in parte.
6. I locali concessi in uso devono essere utilizzati esclusivamente per il servizio oggetto dell'appalto.
7. Il Gestore, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente per tutta la durata dell'affidamento a non mutare, per qualsiasi ragione o motivo, a pena di risoluzione del contratto, la

destinazione d'uso dei locali in concessione ed a non utilizzare gli stessi per un uso diverso da quello espressamente previsto dal contratto.

8. La concessione in uso dei locali è meramente strumentale all'esercizio dell'attività oggetto del contratto e, pertanto, non si pongono le basi per l'instaurazione di rapporti giuridici che si esplicitino in tipologie contrattuali diverse da quella del presente atto.

Articolo 5 – Condizioni, modalità e termini di esecuzione del servizio

1. L'esecuzione del servizio è regolata da condizioni, modalità e termini tutti stabiliti dal contratto, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d'Oneri con i relativi allegati, nonché secondo quanto riportato nell'Offerta/Documentazione Tecnica del Gestore, assumendo il Gestore medesimo tutti gli obblighi ed oneri ivi previsti, pena la risoluzione di diritto del contratto.

2. Il Gestore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità, salva espressa deroga, alle specifiche tecniche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Gestore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto, comprese le norme UNI e CE applicabili.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Gestore, il quale non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Fondazione assumendosene il medesimo Gestore ogni relativa alea.

4. Il Gestore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da ogni conseguenza derivante da eventuali difformità nell'esecuzione del servizio rispetto alle specifiche, caratteristiche tecniche e requisiti richiamati dal presente articolo nonché dall'eventuale inosservanza delle norme, prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

5. Il Gestore si impegna ad eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Fondazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività istituzionale svolta dalla Fondazione.

6. E' vietato: installare qualsiasi apparecchio elettronico senza preventiva autorizzazione da parte della Fondazione; la vendita di tabacchi; qualsiasi forma di pubblicità all'interno di ciascun punto bar/ristoro.

7. L'eventuale vendita di prodotti diversi dai generi di consumo di cui all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Oneri deve essere autorizzata dalla Fondazione.

8. Il Gestore si impegna ad eseguire il servizio in favore della Fondazione ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del contratto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa.

Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Gestore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Gestore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

3. Il Gestore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.

4. Il Gestore deve garantire alla Fondazione l'osservanza e l'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

5. Il Gestore deve assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nel servizio, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”), estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai “collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione”, a pena di risoluzione del contratto in caso di accertata grave violazione dei citati obblighi.

Articolo 7 – Canone di gestione

1. Il canone annuale di gestione che il Gestore corrisponde alla Fondazione è pari ad € 313.000,00 (trecentotredicimila/00) IVA esclusa, come da Offerta Economica presentata in sede di gara.

2. Il canone di gestione è corrisposto in rate semestrali anticipate di uguale ammontare; il canone annuale relativo al primo anno di gestione decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei locali, individuata quale data di decorrenza del termine contrattuale.

3. Per gli anni successivi al primo ed a partire dall'inizio del secondo anno di concessione, il canone di gestione è soggetto ad aggiornamento annuale in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente con riferimento al mese precedente alla data di inizio del rapporto. L'aggiornamento avverrà automaticamente, senza necessità di richiesta scritta e, calcolato dopo la pubblicazione dei dati necessari, avrà effetto retroattivo dall'inizio del secondo anno di vigenza contrattuale e di ogni anno successivo.

4. Il Gestore si obbliga a pagare per intero il canone di gestione stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire, qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti della

Fondazione. Il pagamento non può essere ritardato per nessun motivo.

5. In caso di ritardato pagamento anche solo parziale, superiore a (30) trenta giorni naturali e consecutivi, la Fondazione si riserva di risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva prestata ed esercizio del diritto al risarcimento del danno nonché agli interessi su tutte le somme dovute ed alle singole scadenze, ad un tasso pari alla prima rata dell'ABI in vigore alla data di scadenza dei pagamenti. Il canone è assoggettato al regime fiscale vigente all'atto dell'aggiudicazione ed alle successive eventuali variazioni.

6. I versamenti per i canoni dovuti devono essere effettuati presso l'Istituto Tesoriere della Fondazione, mediante bonifico bancario con indicazione obbligatoria della causale su: UniCredit S.p.A. – codice IBAN IT0210200805157000401108394 – intestatario: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata.

Articolo 8 – Spese di esercizio e utenze

1. Il Gestore deve uniformarsi a quanto prescritto dagli artt. 9 e 16 del Capitolato Speciale d'Oneri al quale si rinvia integralmente.

2. In particolare, sono a carico del Gestore le tasse e le imposte dirette e indirette di esercizio, di rivendita nonché le spese inerenti all'esercizio, comprese la ventilazione, il condizionamento e tutte le utenze che il Gestore deve provvedere ad intestarsi direttamente, laddove sussistono o vengano attivate utenze autonome. Qualora non sia possibile attivare contatori autonomi sarà obbligo del Gestore installare a proprie spese distinti contatori per l'acqua, per il gas e per l'energia elettrica a valle dei rispettivi contatori della Fondazione. In tal caso la Fondazione chiederà annualmente al Gestore i rimborsi dei relativi oneri, con le modalità previste dall'art. 16 Capitolato Speciale d'Oneri.

Articolo 9 – Determinazione dei prezzi

1. Il Gestore si impegna a praticare, in favore dei dipendenti e collaboratori a vario titolo della Fondazione, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata operanti all'interno del Policlinico, lo sconto del 20% (venti per cento) sui prezzi dei prodotti compresi nell'elenco di cui a Listino Prezzi Allegato 3 del Capitolato Speciale d'Oneri, come da Offerta Economica presentata in sede di gara.

2. La determinazione dei prezzi e le modalità di applicazione e pubblicità degli stessi, anche riferite ai prodotti non compresi nel predetto Listino Prezzi, sono disciplinate dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Oneri a cui si rinvia integralmente e devono essere conformi all'Offerta/Documentazione Tecnica.

Articolo 10 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Gestore assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto. Il Gestore si obbliga ad utilizzare quale conto dedicato, per ogni operazione finanziaria connessa al presente contratto, il seguente conto corrente bancario dichiarato ai sensi del comma 7 del citato art. 3 Legge n. 136/2010:

UniCredit S.p.A. - codice IBAN IT53T0200813114000030068665 indicando in ogni operazione registrata il codice identificativo di gara (CIG) 4933607D47, nonché ad operare su di esso/essi esclusivamente tramite le persone delegate delle quali ha dichiarato generalità e codice fiscale. Il Gestore si impegna a comunicare alla Fondazione ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione ai dati dichiarati entro 7 (sette) giorni dall'intervenuta variazione.

2. L'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della Legge stessa.

Articolo 11 – Penali

1. Eventuali disservizi o inadempienze imputabili al Gestore saranno formalmente rilevate e contestate dal Direttore dell'esecuzione del contratto con assegnazione di un termine di 8 (otto) giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni/giustificazioni scritte. Ove le controdeduzioni/giustificazioni non pervengano nel termine stabilito ovvero non siano valutate accoglibili si procede all'applicazione delle penali come stabilite dal Capitolato Speciale d'Oneri e di seguito riportate:

- a) in caso di ritardo, per causa imputabile al Gestore, nell'avvio del Servizio rispetto al termine di cui al precedente art. 4, la Fondazione potrà applicare una penale giornaliera di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per un massimo di 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Fondazione medesima si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto;
- b) per danni arrecati colposamente dal Gestore alla proprietà della Fondazione e contestati per iscritto: nel caso in cui le giustificazioni prodotte non siano accolte e il Gestore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, la Fondazione si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa al Gestore medesimo ed applicherà altresì una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del danno;
- c) per danni arrecati dal personale impiegato dal Gestore nel servizio, la Fondazione applicherà una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito al Gestore delle spese sostenute per le riparazioni;
- d) qualora, a seguito di avvenuto riscontro da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto di danni ai locali, impianti, attrezzature, arredi imputabili direttamente o indirettamente a imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque a scorretto o negligente comportamento del Gestore – fatta salva la normale usura –, il Gestore medesimo non provveda al ripristino entro i successivi 20 (venti) giorni, la Fondazione applicherà una penale giornaliera di € 100,00 (cento/00) per un massimo di 10 (dieci) giorni, decorsi i quali la Fondazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto;
- e) per la vendita di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità, la Fondazione, senza pregiudizio

delle sanzioni di legge stabilite per simili trasgressioni, applicherà una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a proprio insindacabile giudizio, da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ad un massimo di € 2.000,00 (duemila/00) per ogni inadempimento riscontrato. In caso di applicazione di n. 2 (due) penali per la presente infrazione, è facoltà della Fondazione procedere alla risoluzione del contratto;

- f) per la mancata produzione delle comunicazioni e della documentazione di cui all'art. 14, punti n. 6, 7 e 8 del Capitolato Speciale d'Oneri, la Fondazione applicherà una penale di € 500,00 (cinquecento/00). In caso di applicazione di n. 2 (due) penali per la presente infrazione, è facoltà della Fondazione procedere alla risoluzione del contratto;
 - g) qualora il Gestore non provveda puntualmente alla manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al Capitolato Speciale d'Oneri dei locali, impianti, attrezzature e arredi, rientrante nella sua competenza, la Fondazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari incaricando ditte di propria fiducia e le spese derivanti dai suddetti interventi verranno addebitate al Gestore con una maggiorazione del 20% (venti per cento) a titolo di penale;
 - h) qualora l'esecuzione del presente appalto avvenga con utilizzo di personale non regolarmente assunto, la Fondazione applicherà – per una prima infrazione – una penale di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni soggetto non in regola. In caso di applicazione di n. 2 (due) penali per la presente infrazione, è facoltà della Fondazione procedere alla risoluzione del contratto;
 - i) per l'esecuzione del servizio con un numero di addetti inferiore rispetto a quanto indicato nell'Offerta/Documentazione Tecnica la Fondazione applicherà – per una prima infrazione – una penale, commisurata alla gravità dell'infrazione e quantificata a suo insindacabile giudizio, da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 3.000,00 (tremila/00). In caso di applicazione di n. 2 (due) penali per la presente infrazione, è facoltà della Fondazione procedere alla risoluzione del contratto;
 - j) per il mancato rispetto delle prescrizioni concernenti il vestiario del personale addetto al Servizio, la Fondazione applicherà una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio della Fondazione, da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni infrazione riscontrata;
 - k) in caso di mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d'Oneri e dal presente contratto, la Fondazione potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a proprio insindacabile giudizio, da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ad un massimo di € 2.000,00 (duemila/00) per ogni inadempimento riscontrato.
2. La valutazione della gravità della inadempienza che determina l'applicazione della corrispondente penale è di competenza del Direttore dell'esecuzione del contratto.
 3. L'importo delle penali applicate verrà incamerato dalla Fondazione mediante corrispondente

prelievo sulla cauzione definitiva prestata dal Gestore, con obbligo del Gestore di procedere all'immediato reintegro, ovvero mediante addebito in sede di fatturazione del canone di gestione.

4. La Fondazione si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di n. 3 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente esecuzione in danno del fornitore inadempiente ed incameramento della cauzione definitiva a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno. In tal caso sarà corrisposto dal Gestore il corrispettivo contrattuale dovuto fino al giorno della risoluzione, salvo il diritto della Fondazione di incamerare la cauzione definitiva per l'importo delle penali applicate e per le necessarie maggiori spese che la Fondazione stessa sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del Gestore inadempiente.

5. L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Fondazione di richiedere al Gestore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dalla Fondazione medesima per ovviare al disservizio prodotto dall'inadempimento sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui la Fondazione dovesse incorrere per causa del Gestore, con l'incameramento della cauzione prestata.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Gestore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 12 – Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Gestore ha prestato cauzione definitiva a beneficio della Fondazione. La clausola obbligatoria, la durata, le modalità di svincolo, incameramento e reintegro della cauzione sono disciplinati dall'art. 14 del Disciplinare di gara.

2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Gestore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Fondazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

3. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Gestore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 13 – Responsabilità per danni e copertura assicurativa

1. Il Gestore si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio di attività commerciali e di ristorazione collettiva e le disposizioni della Fondazione, nonché ogni disposizione in vigore in materia di sicurezza, prevenzione per danni, infortuni, incendi, e quant'altro attiene l'attività consentita dal contratto.

2. Il Gestore tiene indenne la Fondazione da ogni pretesa o molestia avente ad oggetto conseguenze dannose a persone e/o a cose di proprietà della Fondazione o di terzi, imputabili al Gestore, al personale dipendente dalla stessa, ovvero a qualsiasi altra causa – incendio compreso – e connessi

all'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto da parte del Gestore.

3. Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio fa interamente carico al Gestore.

4. Nella responsabilità del Gestore, oltre alle responsabilità meglio descritte in altri articoli del presente contratto, del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d'Oneri, sono comprese:

a) quella per danni cagionati ai beni della Fondazione;

b) quella per gli infortuni del personale addetto al servizio (che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito);

c) quella per danni cagionati a terzi, alla Fondazione, dal Gestore stesso, in proprio o tramite il personale impiegato nel servizio, nel corso dell'espletamento del servizio stesso.

5. I danni arrecati colposamente dal Gestore alla proprietà della Fondazione saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e il Gestore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, la Fondazione si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa al Gestore ed irrogando altresì una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del danno.

6. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dalla Commissione di Vigilanza, alla presenza del Gestore; qualora il Gestore non manifesti la volontà di partecipare, il Direttore dell'esecuzione del contratto (o la Commissione di Vigilanza) provvederanno autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente ai fini del risarcimento dei danni.

7. La responsabilità di cui ai precedenti commi ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto della Fondazione e del Gestore, derivante dalla gestione del servizio sono coperte da idonea polizza assicurativa, che il Gestore ha stipulato e si obbliga a mantenere attiva per tutta la durata dell'appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Oneri, ove sono stabiliti i massimali minimi per la polizza RCT e RCO e la obbligatoria clausola di vincolo in favore della Fondazione.

8. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per lo svolgimento dell'appalto e, pertanto, il Gestore e si obbliga a mantenere valida la copertura assicurativa per tutta la durata dell'affidamento nonché a produrre alla Fondazione i documenti assicurativi probanti a pena di risoluzione del contratto, con conseguente ritenzione del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subìto.

9. Il Gestore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

10. Il Gestore, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

Articolo 14 – Risoluzione del contratto, revoca dell'affidamento e recesso

1. La Fondazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, dandone comunicazione al Gestore con un preavviso di 30 (trenta) giorni, senza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto:

- a) inosservanza e/o mancata controdeduzione entro il termine di 8 (otto) giorni dalla contestazione, rispetto alle prescrizioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto nell'ambito dell'attività di controllo del Servizio, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Capitolato Speciale d'Oneri;
- b) stato di inosservanza del Gestore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- c) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi, ovvero arbitrario abbandono del servizio;
- d) ritardo superiore a 20 (venti) giorni, rispetto al termine di cui al precedente art. 4, comma 2, nell'avvio del servizio;
- e) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, regolarità e continuità del servizio;
- f) mancata sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del Servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 23 del Capitolato Speciale d'Oneri;
- g) ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nell'effettuare tutte le volture delle utenze sussistenti o di quelle che vengano successivamente attivate ovvero nell'installare distinti contatori come previsto dall'art. 8 del contratto;
- h) mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- i) applicazione di n. 3 (tre) penali di cui all'art. art. 22 del Capitolato Speciale d'Oneri;
- j) applicazione per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni della penale giornaliera prevista dalla lettera d) del precedente art. 11 per il mancato/ritardato ripristino dei locali a seguito di riscontrati danni;
- k) inadempimento degli obblighi di natura contrattuale e dei C.C.N.L., previdenziale, assistenziale, assicurativa ed antinfortunistica nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;
- l) inadempimento dell'obbligo di copertura assicurativa cui al precedente art. 13, comma 8, compresa la mancata produzione dei documenti assicurativi probanti;
- m) ritardo, anche parziale, nel pagamento del corrispettivo di gestione superiore a 30 (trenta) giorni;
- n) impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili al Gestore, secondo il disposto dell'art. 1672 c.c.;
- o) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;

- p) accertata sostituzione del Gestore da parte di un soggetto terzo nella gestione parziale o totale del servizio, secondo quanto previsto dall'art. 14, punto 2, del Capitolato Speciale d'Oneri;
 - q) sub-appalto non autorizzato;
 - r) cessione del contratto, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 116 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - s) intervenuta misura cautelare o rinvio a giudizio nei confronti dei componenti la compagine societaria e dei dirigenti del Gestore con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula o all'esecuzione del presente contratto per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis codice penale.
 - t) applicazione di n. 2 (due) penali relative alla vendita di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, secondo quanto previsto dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Oneri;
 - u) applicazione di n. 2 (due) penali relative all'esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto;
 - v) applicazione di n. 2 (due) penali relative alla mancata esibizione alla Fondazione dei documenti di cui all'art. 14, punti n. 6, 7 e 8 del Capitolato Speciale d'Oneri;
 - w) applicazione di n. 2 (due) penali relative all'esecuzione del servizio con un numero di addetti inferiore rispetto a quanto indicato nell'Offerta/Documentazione Tecnica;
 - x) modifica di destinazione d'uso dei locali affidati al Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Oneri;
 - y) cessazione dell'attività conseguente a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Gestore. In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. La Fondazione conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l'anticipata risoluzione, con privilegio sulla cauzione depositata dal Gestore a garanzia del contratto, sulle somme ancora da pagare, etc.;
 - z) perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività, ivi comprese la revoca, la decadenza e l'annullamento delle autorizzazioni, licenze, attestazioni e/o abilitazioni prescritte da norme di legge per lo svolgimento del servizio di cui al presente affidamento, nonché accertamento del venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto;
 - aa) frode nella esecuzione del servizio;
 - bb) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - cc) violazione della clausola anticorruzione.
2. Il mancato esercizio da parte della Fondazione della facoltà di dichiarare risolto il contratto non

comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

3. Ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'affidamento è comunque revocato ed il presente contratto è risolto di diritto in caso di successivo accertamento della sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato Decreto Legislativo e di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 84, comma 4, del Decreto Legislativo medesimo.

4. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, il Gestore dovrà garantire la continuità di tutti i servizi fino alla consegna dei servizi a nuova impresa.

5. L'affidamento del servizio a terzi verrà notificato al Gestore inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi. L'esecuzione in danno non esime il Gestore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

6. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempienza e/o fatto ascrivibile al Gestore, la Fondazione, oltre alla applicazione delle penali previste, procederà ad incamerare la cauzione prestata per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che la Fondazione medesima dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

7. La Fondazione può recedere dal presente contratto nei seguenti casi non imputabili al Gestore:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c..

8. Il Gestore è tenuto all'accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal presente contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, qualora la Fondazione intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione totale o parziale, del servizio assegnato.

9. In caso di recesso il Gestore ha il dovere di pagare alla Fondazione la quota del canone di gestione corrispondente al periodo di servizio effettivamente prestato.

Articolo 15 – Direttore dell'esecuzione del contratto e Direttore responsabile del servizio per il Gestore

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dalla Fondazione con Deliberazione D.G. n. 449 del 17/07/2015 è la dott.ssa Carmen Cappitella, Coordinatore Infermieristico Comfort Ospedaliero.

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà essere coadiuvato nelle sue funzioni da una Commissione di Vigilanza nominata dalla Fondazione.

3. Il Direttore responsabile del servizio per il Gestore è il sig. Carlo Fattori, Direttore Quadro A,

(recapito mobile: 338/6886943).

Articolo 16 – Adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Le parti si attengono a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. Fermo restando tutto quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Oneri in materia di sicurezza, le parti danno atto che la Fondazione, ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. b), D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., ha fornito in sede di gara informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, di cui a Documento di Informazione sui Rischi Specifici della Fondazione che si allega al contratto.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si dà atto che, in relazione alla natura delle prestazioni oggetto del presente contratto ed in considerazione delle aree della Fondazione interessate dalla presenza degli operatori del Fornitore, non sono da ravvisarsi specifici rischi da interferenze e pertanto non sussiste la necessità di redazione del Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) come da valutazione del Direttore U.O.C. Prevenzione, Protezione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro della Fondazione di cui a Pratica n. 16025/2016 del 13/06/2016 che si allega al contratto. E' fatto salvo l'intendimento di assicurare ogni misura necessaria a garantire la tutela della salute e la sicurezza degli operatori, in presenza di particolari accadimenti che possano modificare detta valutazione.
4. Il Gestore è tenuto al rispetto dell'obbligo di formazione e informazione del proprio personale sui rischi specifici cui lo stesso viene sottoposto nell'ambito delle attività eseguite presso la Fondazione stessa in virtù del presente atto, nonché a collaborare all'attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, anche di quelli connesse con le emergenze.
5. I costi della sicurezza afferenti all'attività propria di impresa e connessi allo specifico appalto, dichiarati dal Gestore in Offerta Economica ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ammontano ad € 30.000,00 (trentamila/00).

Articolo 17 – Cessione di credito e di contratto

1. Per quanto attiene alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
2. La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 116 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Articolo 18 – Obblighi di riservatezza e segretezza

1. Il Gestore è tenuto all'osservanza della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il Gestore si obbliga ad osservare ed a far osservare al personale impiegato nel servizio il segreto professionale a proposito di tutti i fatti, lo stato delle persone, le informazioni od altro di cui venga a

conoscenza in occasione dell'esecuzione del servizio.

3. Il Gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

4. In particolare, il Gestore deve:

- a) mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, disegni, informazioni, notizie e altro materiale con cui entri in contatto durante l'espletamento del servizio;
- b) non effettuare riprese cinematografiche e qualunque attività di video sorveglianza nei luoghi ove svolge l'attività prevista dal presente contratto;
- c) non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale, con espresso riferimento a quelle inerenti alla Fondazione e/o Enti alla stessa collegati, gli operatori/collaboratori e lo stato di salute dei pazienti.

5. Il Gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte del personale, nonché degli eventuali subappaltatori e del personale di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Fondazione, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Gestore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. Il Gestore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

Articolo 19 – Modifiche societarie

1. Il Gestore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni modifica/variazione intervenuta, in vigore di contratto, nella struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, e fornire la necessaria documentazione, riservandosi in caso contrario la Fondazione di risolvere il contratto.

Articolo 20 – Spese di contratto

1. Il presente contratto è redatto su supporto informatico in unico originale, è soggetto ad imposta di bollo per un importo pari ad € 45,00 (quarantacinque/00) ai sensi del D.M. 22/02/2007, ed è sottoposto a registrazione con procedura telematica a tassa fissa, con oneri a carico del Gestore. Le imposte di bollo e di registrazione sono versate a cura della Fondazione con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico.

Articolo 21 – Foro competente

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1 lett. e), D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Gestore e la Fondazione, è

competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 22 – Allegati

1. Sono materialmente allegati al presente contratto, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti atti/documenti:

- a) Allegato A – Capitolato Speciale d’Oneri e relativi allegati;
- b) Allegato B – Offerta Economica del Gestore;
- c) Allegato C – Documento di Informazione sui Rischi Specifici della Fondazione ex art. 26, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. unitamente a valutazione del Direttore U.O.C. Prevenzione, Protezione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro della Fondazione di cui a Pratica n. 16025/2016 del 13/06/2016 in ordine alla insussistenza rischi da interferenza.

2. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati, i seguenti documenti:

- a) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- b) Offerta/Documentazione Tecnica del Gestore e tutti i documenti/elaborati che la compongono.

Articolo 23 – Dichiarazione ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile

Il Gestore dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del codice civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: art. 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile; art. 3 – Durata del contratto; art. 11 – Penali; art. 13 – Responsabilità per danni e copertura assicurativa; art. 14 – Risoluzione del contratto, revoca dell’affidamento e recesso; art. 21 – Foro competente.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto ed a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura alle parti contraenti, le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell’art. 11, comma 13, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 1, comma 1 lett. s), e 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Per: FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Firmato Il Legale Rappresentante Direttore Generale Tiziana Frittelli

C.F.: FRTTZN60L43B604Y

Certificatore firma digitale: ArubaPEC S.p.A.

Firma digitale n. 45197 (DISPOSITIVO ASSEGNATO)

Periodo di validità: dal 27/08/2015 al 17/07/2017

Per il Gestore: SIRIO S.P.A.

Firmato Il Legale Rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefania Atzori

C.F.: TZRSFN71A43A944Z

Certificatore firma digitale: ArubaPEC S.p.A.

Firma digitale n. 13917418 (DISPOSITIVO ASSEGNATO)

Periodo di validità: dal 27/01/2015 al 16/01/2018

Firmato L'Ufficiale Rogante Giorgia Levante

C.F.: LVNGRG72M62L103B

Certificatore firma digitale: ArubaPEC S.p.A.

Firma digitale n. 7000000823966614 (DISPOSITIVO ASSEGNATO)

Periodo di validità: dal 15/10/2014 al 14/10/2017